

Via libera alla comunicazione simultanea tra madre non affidataria e figlie minori

Autore: Zecca Maria Grazia

In: Diritto civile e commerciale

Il ricorso alla comunicazione simultanea, mediante l'utilizzo di Skype, è la soluzione scelta dal Tribunale di Milano, nona sez. civile, con ordinanza del 16 aprile 2013, in attesa che si concluda la causa di divorzio, in presenza di un rapporto genitoriale duramente conflittuale e di un allontanamento delle figlie, affidate al padre in via esclusiva, dalla propria madre, ritrasferitasi nel villaggio di origine della Francia, al fine di consentire un "rapido riavvicinamento" del genitore con le figlie.

Scelta multimediale che trova fondamento in ciò che puntualmente è stato dichiarato dalla Corte Europea dei Diritti Umani, condannando più volte l'Italia per inefficienza del diritto di famiglia italiano, precisando che i provvedimenti dell'autorità non solo non devono essere costruiti da "misure stereotipate ed automatiche", ma soprattutto "devono essere attuate rapidamente, perché il trascorrere del tempo può avere delle conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il fanciullo e il genitore che non vive con lui" (Cfr. sent. Corte Europea Dir. Dell'Uomo, sez. II, 29 gennaio 2013).

Ciò perché il figlio minore, anche in caso di separazione personale, ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, dal momento che l'argomento centrale in tali contesti è il diritto del minore e non le dinamiche che si possono innescare tra un padre ed una madre, tenuti a comprendere e soddisfare, primariamente, i bisogni della prole.

Così il Tribunale di Milano, non trascurando l'importanza della scelta delle modalità di frequentazione con il genitore non affidatario, data la litigiosa storia matrimoniale e la difficoltà delle bambine a relazionarsi con la madre di presenza, ha ritenuto che una interazione audiovisiva in diretta tra madre e figlie (con la presenza del padre in qualità di "mediatore"), realizzata attraverso un collegamento Skype, può

consentire una graduale ripresa di un dialogo, per giungere, progressivamente, ad un incontro “dal vivo”.

Una scelta motivata dal fatto che una percezione visiva mediante una comunicazione (essenzialmente) verbale, può favorire una ri-abitudine alla gestualità e allo scambio emotivo, senza quella presenza fisica che le ragazze hanno già dimostrato di non voler e/o di non saper accettare, sembrando tale modalità di frequentazione l’unica, al momento, in grado di “preparare” le figlie ad una ripresa dei rapporti con la madre, realizzando (sia pure in via eccezionale ed provvisoria) una “presenza” ed un confronto propedeutico a futuri incontri.

E’ evidente che tale modalità di contatto impone un serio impegno (fisico, emotivo, empatico, relazionale) da parte di entrambi i genitori, al fine di coinvolgere le figlie nel nuovo rapporto e con le nuove modalità di frequentazione.

Tutto, ovviamente, monitorato dai Servizi Sociali di Milano che verificheranno l’evoluzione dell’atteggiamento e del coinvolgimento delle figlie nei confronti della madre, in una modalità del tutto nuova di frequentazione, accertando se vi sia una progressiva evoluzione dei rapporti che possa consentire una frequentazione ordinaria.

<https://www.diritto.it/via-libera-alla-comunicazione-simultanea-tra-madre-non-affidataria-e-figlie-minori/>